



PEFC 18-1-1

**PEFC - ITALIA**

**ITA 1000**

*Descrizione dello schema PEFC-Italia  
di certificazione della Gestione Forestale  
Sostenibile*

REV.	DATA	MOTIVAZIONE	CONVALIDA	APPROVAZIONE
15	08/10/2009	Documento approvato dal CdA dopo consultazione pubblica		
14	25/07/2009	Documento finale dopo aggiustamenti e integrazioni formali		
13	20/07/2009	Documento finale dopo osservazioni Forum		
12	11/06/2009	Proposte del GdL del Forum di Bologna		
11	04/2009	Proposte per Forum		
10	30/03/2006	Aggiornamento al DT PEFC e integrazioni approvate dall'Assemblea PEFC Italia		
9	24/06/2004	Approvazione CdA PEFC Italia		
8	11/02/2004	Approvazione assemblea PEFC Italia		
7	02/02/2004	Revisione dopo revisione SINCERT		

6	30/01/2004	Revisione dopo revisione INDUFOR		
5	7/08/2003	Revisione dopo commenti SINCERT		
4	3/08/2003	Revisione dopo note CdA e SINCERT		
3	31/07/2003	Revisione dopo incontro SINCERT		
2	30/04/2003	Revisione nei paragrafi		
1	28/02/2003	revisione generale		
0	14/11/2002	Prima emissione		

# Sommario

ITA 1000.....	1
1. INTRODUZIONE .....	4
1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione della GFS .....	4
1.2 Riferimenti normativi .....	4
1.3 Definizioni ed abbreviazioni .....	5
1.3.1 Definizioni.....	5
1.3.2 Abbreviazioni .....	6
2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA.....	7
2.1 Gli schemi di certificazione.....	7
2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia.....	7
2.2.1 I richiedenti .....	8
2.2.1.1 Associazione Regionale .....	8
2.2.1.1.1 Doveri dei proprietari che aderiscono alla certificazione regionale .....	9
2.2.1.1.2 Gruppo .....	9
2.2.1.1.2.1 Doveri dei partecipanti alla certificazione di gruppo .....	10
2.2.1.3 Azienda .....	11
2.2.2 PEFC-Italia .....	12
2.2.3 Organismi di certificazione (OdC) e di accreditamento (OA).....	12
3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE.....	12
3.1 Documenti necessari per la certificazione di GFS.....	13
3.2. Descrizione della Documentazione di GFS .....	13
4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE.....	14
4.1 Uso del certificato .....	14
4.2 Uso del logo PEFC .....	14
4.3 Rinuncia alla certificazione .....	14
5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI per GFS e per COC.....	15
5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC .....	15
5.2 Gestione reclami .....	15

## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive lo schema italiano PEFC (Programma per la valutazione di schemi di certificazione forestale) per la certificazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS). ITA 1000, ITA 1001-1 e ITA 1001-2 sono gli standard di riferimento a livello nazionale.

Insieme con ITA 1002, ITA 1003, ITA 1004 e ITA 1004-1, esso costituisce il riferimento ufficiale di PEFC–Italia per i diversi schemi di certificazione. ITA 1002 è la traduzione dell'All. 4 del PEFC relativo alla certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody; CoC). ITA 1003 descrive le modalità operative di certificazione, le modalità di accreditamento degli Organismi di Certificazione all'Organismo di Accreditamento nazionale i requisiti richiesti agli auditor di GFS, GSP e CoC. ITA 1004 è assieme a ITA 1004-1 il documento utile ai richiedenti la certificazione PEFC di Gestione Sostenibile della Pioppicoltura (GSP) a livello nazionale.

Nel sistema di certificazione della gestione forestale sostenibile PEFC Italia valgono i seguenti principi generali:

- Non devono essere introdotti organismi geneticamente modificati (OGM), almeno fino a quando la scienza non dimostrerà in modo certo che non determinano un impatto sugli ecosistemi naturali (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- l'eventuale uso delle biotecnologie deve essere basato sull'approccio precauzionale, dopo adeguata sperimentazione scientifica con appropriate prove di campo (ITA 1001-1 linea guida 2.3);
- i livelli di utilizzazione forestale devono essere sostenibili per periodi di almeno 10 anni (ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- i livelli di raccolta dei prodotti forestali non legnosi non devono eccedere quelli che possano essere sostenuti su un lungo periodo(ITA 1001-1 linea guida 3.3);
- le operazioni di gestione forestale devono prendere in considerazione anche i valori estetici delle foreste (ITA 1001-1 linea guida 3.1 e 3.4);
- i gestori forestali sono incoraggiati a considerare l'ampio spettro di servizi ambientali forestali offerti dal bosco e a considerare il mercato di questi servizi (ITA 1001-1 linea guida 3.1, 3.4 e 6.1; indicatori 5.1b e 5.4);PEFC Italia, e le entità associate e certificate di dimensione adeguata, sostengono la ricerca forestale finalizzata al miglioramento della salute, della produttività e della gestione delle risorse forestali
- i proprietari e i gestori forestali sono invitati a calcolare l'assorbimento netto di carbonio della gestione forestale e a considerare anche queste informazioni quando sviluppano le strategie di gestione forestale. PEFC Italia collaborerà alla conoscenza e alla definizione di standard sull'assorbimento di CO<sub>2</sub> da parte delle formazioni forestali (compreso attività come la partecipazione in progetti a grande scala, monitoraggio del carbonio forestale, e/o certificazione dei crediti di carbonio).

### 1.1 Scopo e campo di applicazione dello schema di certificazione della GFS

Il presente documento si può applicare ai boschi naturali e seminaturali (settore forestale) La certificazione della GFS, che può avvenire a livello individuale, di gruppo e regionale, è descritta nel punto 3 del presente documento.

### 1.2 Riferimenti normativi

- PEFC Documento Tecnico e i relativi allegati (da 1 a 7)
- ITA 1001-1 " Criteri ed Indicatori per la certificazione individuale e di gruppo di GFS"
- ITA 1001-2 " Criteri ed Indicatori complementari per la certificazione regionale di GFS"
- ITA 1002 "Schema di Certificazione della Catena di Custodia del legno"
- ITA 1003 "Accreditamento OdC e qualificazione personale di audit GFS e CoC"
- UNI CEI EN 45020:1998 Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale
- UNI EN ISO 19011:2003 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
- Regolamento SINCERT per l'accREDITamento degli OC, Rev. 1 del 3 dicembre 1999 – RG 01

- UNI CEI EN 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti
- ~~UNI CEI EN 45012:1998 Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi qualità~~
- ~~EA 7/02 ed. January 2001 EA Guidelines for Accreditation of Certification Body for Environmental Management System~~

## 1.3 Definizioni ed abbreviazioni

### 1.3.1 Definizioni

- *accreditamento*: procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche (UNI CEI EN 45020:1998)
- *Associazione Regionale*: organizzazione, con personalità giuridica - riconosciuta dal "PEFC-Italia" -, creata dai proprietari forestali (vedasi definizione) che rappresenta gli associati nei confronti delle diverse parti interessate al sistema PEFC-Italia (associazioni di artigiani, industriali, commercianti, rappresentanti di gruppi professionali, e altri attori della filiera, associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste, ecc.). L'associazione regionale prevede la presenza di un organismo consultivo nei confronti di tali parti interessate; ogni regione può essere rappresentata da una sola AR; la somma delle superfici forestali dei proprietari associati ~~deverrebbe~~ tendere a superare la soglia del 50% della superficie forestale pianificata della regione.
- *audit*: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze dell'audit e valutarle con obiettività al fine di stabilire in quale misura i criteri dell'audit sono stati soddisfatti (UNI EN ISO 19011:2003).
- *auditor*: soggetto che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva (UNI EN ISO 19011:2003)
- *bosco*: si considerano le definizioni previste dalla normativa vigente
  - *catena di custodia*: tutti i cambiamenti di custodia di prodotti di origine forestale e prodotti derivati, durante le fasi di raccolta, trasporto, trasformazione e distribuzione dalla foresta all'uso finale.
- *certificazione*: procedura con cui una terza parte dà assicurazione scritta che un prodotto, processo o servizio è conforme a requisiti specificati (UNI CEI EN 45020:1998)
- *certificazione forestale di gruppo*: certificazione richiesta da un'aggregazione di più proprietari singoli e/o da un'aggregazione di più gestori singoli (es. più Consorzi Forestali)
- *certificazione forestale individuale*: certificazione richiesta da un proprietario singolo o da un gestore singolo (es. Consorzio Forestale singolo o nel caso di più proprietari che deleghino in maniera totale e inequivocabile la gestione e l'amministrazione delle risorse forestali)
- *certificazione forestale regionale*: certificazione richiesta dall'Associazione Regionale (vedasi definizione) in riferimento all'intera regione (vedasi definizione) che prevede la partecipazione volontaria dei proprietari (vedasi definizione) e/o dei gruppi (vedasi definizione). Solo il legname proveniente dai boschi gestiti o posseduti dai partecipanti all'AR può essere considerato certificabile e quindi marchiabile con il logo PEFC.
- *conformità*: soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *criteri*: aspetti considerati importanti e mediante i quali può essere giudicato il successo o il fallimento di una gestione. Il ruolo dei criteri è di caratterizzare o definire gli elementi essenziali o una serie di condizioni o processi tramite cui può essere valutata la GFS (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS)
- *Gestione Forestale Sostenibile*: Gestione e uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.(PEFCC-DT)
- *gruppo (GR)*: nel caso della certificazione della GFS, entità che raggruppa più proprietari singoli e/o più gestori forestali; ~~nel caso della certificazione della CoC dei prodotti legnosi, entità che raggruppa due o più aziende con simili caratteristiche;~~

- *gruppo di audit*: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesta, da esperti tecnici (UNI EN ISO 19011:2003).
- *indicatori*: misure quantitative, qualitative o descrittive che, quando periodicamente determinate e monitorate, indicano la direzione del cambiamento (Seminario Intergovernativo sui Criteri ed Indicatori per una GFS)
- *non conformità*: mancato soddisfacimento di un requisito (UNI EN ISO 9000:2000)
- *organismo di accreditamento*: organismo (in Italia, SINCERT) che dirige e amministra un sistema di accreditamento e rilascia l'accREDITamento (UNI CEI EN 45020:1998)
- *organismo di certificazione*: organismo che effettua la certificazione di conformità. (UNI CEI EN 45020:1998)
- *parti interessate*: un individuo o gruppi di individui con un interesse comune, coinvolti o influenzati dalle operazioni di un'organizzazione (ISO 14004:1997)
- [prescrizioni di massima e di polizia forestale: insieme delle norme per mezzo delle quali vengono regolamentate le modalità di utilizzazione dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico.](#)
- *principi*: regole fondamentali che servono come base per ragionamenti e azioni. I principi sono elementi espliciti di un obiettivo quale la GFS (PEFCC-DT)
- *proprietario*: qualunque soggetto, pubblico e/o privato, proprietario o possessore (anche gestore con apposite deleghe) in buona fede
- *regione*: territorio omogeneo chiaramente delimitato geograficamente o amministrativamente
- *requisito*: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente (UNI EN ISO 9000:2000)
- *responsabile del gruppo di audit*: un auditor del gruppo di audit è generalmente denominato responsabile del gruppo (UNI EN ISO 19011:2003)
- *revoca*: ritiro del certificato ad opera dell'OdC
- *richiedente*: entità che sottoscrive la domanda di certificazione (proprietario o suo legale rappresentante)
- *riesame*: attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti (UNI EN ISO 9000: 2000)
- *rinuncia*: comportamento volontario del richiedente (AZ, GR, AR) o di suoi associati – nel caso di GR o di AR) di non aderire più ad uno schema di certificazione
- *segreteria*: Segreteria PEFC–Italia
- *sospensione*: interruzione momentanea dell'iter di certificazione o della validità del certificato.
- *sviluppo sostenibile*: il soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza che siano compromesse le capacità delle generazioni future di soddisfare i propri (ISO/TR 14061: 1998)
- *terza parte*: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte relativamente all'oggetto in questione (UNI CEI EN 45020:1998).

### 1.3.2 Abbreviazioni

**AC**: azioni correttive

**AR**: associazione regionale che richiede la certificazione regionale

**AZ**: proprietario (*vedasi definizione*) che richiede la certificazione individuale

**CoC**: Catena di Custodia (*Chain of Custody*)

**DT**: Documento Tecnico

**GR**: associazione che richiede la certificazione di gruppo

**GFS**: Gestione Forestale Sostenibile

**NC**: non-conformità

**OdC**: organismo di certificazione

**OA**: organismo di accreditamento

**PEFC**: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes

**PEFCC**: Consiglio del PEFC

**PMPF**: [Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale](#)

**SINCERTACCREDIA**: [Organismo di accreditamento degli Organismi di certificazione in Italia](#)

## 2 ELEMENTI DEL PEFC-ITALIA

### 2.1 Gli schemi di certificazione

Il sistema "PEFC-Italia" si articola in tre schemi che prevedono:

- a) la certificazione della GFS;
- b) la certificazione della GSP;
- c) la certificazione della CoC dei prodotti derivati da GFS o GSP.

La certificazione della GFS e della GSP riguarda esclusivamente il settore forestale (boschi e piantagioni) e i suoi prodotti fino al loro cambio di custodia (considerata in ITA 1002).

Tale cambio di custodia inizia al momento della cessione del prodotto forestale (legnoso o non legnoso) e del prodotto anche o del prodotto trasformato. Il proprietario o gestore forestale che abbia trasformato unicamente le materie prime del proprio bosco/del bosco da lui gestito, in prima persona o sotto la propria responsabilità e vigilanza, non necessita di certificazione di CoC. In questi casi trasformato, (a condizione che il proprietario/gestore forestale abbia trasformato unicamente le materie prime del proprio bosco/del bosco da lui gestito, in prima persona o sotto la propria responsabilità e vigilanza. In questi casi i processi di lavorazione devono essere opportunamente descritti da procedure previste all'interno del Manuale GFS).

#### **NOTA:**

Per prodotti legnosi derivanti da GFS si intendono i seguenti prodotti originati direttamente dall'utilizzazione di specie forestali:

- tondame, ossia tronchi di qualsiasi dimensione;
- legna da ardere, anche spaccata o cippata;
- corteccia, cimali e rami residui di utilizzazioni boschive;
- a) piante o parti di esse destinate a scopi ornamentali;
- resine e prodotti equiparati (es. olii essenziali di specie forestali)
- b) scandole

In relazione al tipo di certificazione richiesto – GFS, GSP e/o CoC - e al livello di applicazione (individuale, di gruppo, regionale per la GFS; individuale e di gruppo per la GSP; individuale e di gruppo per la CoC), al fine di ottenere la certificazione il richiedente deve dimostrare - per quanto di pertinenza - la conformità ai requisiti richiamati nei documenti PEFC e - una volta ottenuta la certificazione - il loro mantenimento.

L'obbligo della conformità legislativa alle esistenti normative regionali, nazionali e comunitarie è un prerequisito per tutti gli schemi.

Ogni segnalazione di violazione delle norme vigenti deve essere presa in considerazione negli audit interni ed esterni.

I requisiti e gli standard di certificazione vengono regolarmente controllati e aggiornati dal PEFC-Italia per gli opportuni cambiamenti e/o integrazioni, resi necessari dalle eventuali nuove conoscenze, almeno ogni 5 anni.

Il controllo periodico è infatti un elemento essenziale del processo di miglioramento continuo degli schemi del PEFC.

Il periodo di transizione per l'implementazione dei cambiamenti nello schema durerà 12 mesi dal momento in cui lo schema è approvato dal PEFC Italia, per tutte le nuove certificazioni e per i rinnovi. Per i certificati emessi prima della fine del periodo di transizione, i cambiamenti devono essere implementati entro la successiva visita di sorveglianza.

### 2.2 Gli attori del sistema PEFC-Italia

Hanno parte attiva nel sistema di certificazione PEFC italiano:

- a) i richiedenti la certificazione,
- b) il PEFC-Italia,
- c) gli Organismi di Certificazione (OdC),
- d) gli Organismi di Accreditamento (OdA).

## 2.2.1 I richiedenti

I richiedenti sono i candidati alla certificazione.

Si individuano quali richiedenti i seguenti soggetti:

- 1) il legale rappresentante di AR o suo delegato per la certificazione regionale
- 2) il legale rappresentante del GR o suo delegato per la certificazione di gruppo,
- 3) il proprietario, il gestore o loro delegati per la certificazione individuale.

La conformità legislativa è un obbligo per i richiedenti che desiderino iniziare un processo di certificazione secondo ~~entrambi~~ gli schemi di certificazione PEFC.

Tutti gli attori coinvolti nella certificazione (individuale o come membri dei GR o delle AR) sono responsabili di assicurarsi che le attività e le operazioni dei terzisti siano conformi/rispettino i criteri e gli indicatori della GFS.

### 2.2.1.1 Associazione Regionale

AR è l'organizzazione che rappresenta gli associati di una regione nei confronti dell'OdC.

AR deve:

- a) sostenere il costo della certificazione regionale e del relativo mantenimento (tramite la raccolta di quote fissate da AR per i proprietari forestali);
- b) dare il via alla procedura di certificazione della regione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- c) predisporre un Manuale GFS nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GFS nella regione;
- d) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie ai proprietari della regione, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;
- e) informare attraverso un apposito documento (ad es. un Regolamento) i partecipanti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.1.1;
- f) rispondere alle richieste dell'OdC che verranno poste durante gli audit;
- g) custodire il certificato regionale emesso dall'OdC;
- h) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- i) raccogliere e accettare le domande di adesione individuale dei proprietari, corredate dall'atto di impegno ai requisiti del sistema PEFC-Italia;
- j) aggiornare e conservare il registro dei partecipanti (nominativi, ubicazione catastale e superfici interessate) che aderiscono alla certificazione, trasmettendolo periodicamente ~~al PEFC-Italia e~~ all'organismo di certificazione; ogni nuovo aderente all'interno di una certificazione regionale potrà essere incluso nella certificazione regionale solo dopo l'audit di sorveglianza ad AR da parte dell'OdC
- k) conservare e trasmettere ~~periodicamente entro un mese dall'audita visita di certificazione~~ al PEFC-Italia il registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione, specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate, comunicando al PEFC Italia successivamente anche le esclusioni e le nuove entrate. L'impegno dei proprietari/gestori forestali può essere basato o su un impegno individuale da parte dei proprietari/gestori forestali o su una decisione di maggioranza di un'organizzazione di proprietari per conto dei proprietari/gestori forestali rappresentati nella regione;
- l) consegnare ai proprietari un attestato di "adesione alla certificazione regionale" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato regionale, le informazioni rilevanti sull'AR che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- m) informare i proprietari nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
- n) provvedere all'esclusione dei proprietari che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottolicensing di utilizzo del logo e fornirne comunicazione al PEFC-Italia e all'OdC;

- o) registrare e trasmettere a PEFC–Italia e all’OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- p) nel caso in cui una AR voglia sviluppare autonomamente degli standard di certificazione regionali, questa deve predisporre un Forum consultivo a cui possano partecipare tutte le parti interessate alla gestione forestale, con le stesse procedure operative con cui sono stati identificati gli standard a livello nazionale; gli standard dovranno essere più restrittivi di quelli nazionali, dovranno quindi essere approvati dal PEFC Italia e successivamente dal PEFC;
- q) organizzare incontri con le “parti interessate” con cadenza almeno annuale (per esempio agenzie governative, associazioni di cittadini, organizzazioni ambientaliste, ecc), per fornire dettagliate ~~dare~~ informazioni sulla certificazione PEFC e per raccogliere altre relative alla gestione forestale, che AR dovrà adeguatamente utilizzare, se pertinenti;  
La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell’area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell’OdC;
- r) rendere pubblica la sintesi dell’attività di audit (redatto~~scritte~~ dall’organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale.

#### 2.2.1.1.1 Doveri dei proprietari che aderiscono alla certificazione regionale

I proprietari devono:

- a) Disporre di avere un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in revisione e di strumenti pianificatori assimilabili (piani di assestamento forestale, piani economici forestali, piani sommari di gestione forestale, piani di riordino forestale, piani degli interventi selvicolturali, piani dei miglioramenti selvicolturali, piani di taglio poliennali, piani integrati particolareggiati, schede boschive, ecc.) validi e definiti a livello locale in conformità a quanto indicato dall’indicatore 3.1.a di ITA 1001-1;
- b) pagare la quota associativa di partecipazione ad AR, al fine di sostenere economicamente l’AR e le spese di certificazione regionale e del relativo mantenimento;
- c) indicare alla AR, in forma scritta, tutte le aree forestali di proprietà all’interno della “regione” nella loro interezza e le aree forestali che intende certificare in quanto pianificate ; tutte le aree gestite all’interno della “regione” devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia;
- e) dimostrare che le attività di gestione forestale soiano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori esterni;
- f) rendere disponibile all’AR e all’OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit;
- g) relazionare all’AR, su richiesta della medesima, sulle utilizzazioni ed i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate.
- h) confermare l’adesione ad AR almeno ogni 5 anni;
- i) comunicare l’eventuale rinuncia alla certificazione e il relativo ritiro dell’adesione ad AR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di AR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia

#### 2.2.1.2 Gruppo

- GR è l’organizzazione che rappresenta un gruppo di proprietari nei confronti dell’OdC. Essa deve:
- a) sostenere (tramite la raccolta di quote fissate da GR per gli associati) il costo della certificazione di gruppo e del relativo mantenimento;
  - b) dare il via alla procedura di certificazione dell’organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;

- c) nel caso di certificazione della GFS, predisporre un Manuale GFS nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GFS nelle aree oggetto di certificazione; nel caso di certificazione della CoC, predisporre un Manuale/Disciplinare/Procedura di CoC nel quale sono contenuti i riferimenti utili per la ricostruzione del percorso dei prodotti legnosi provenienti da foreste la cui gestione sostenibile sia stata certificata secondo i requisiti dello schema di GFS PEFC-Italia;
- d) predisporre, aggiornare e distribuire la documentazione, le informazioni e la modulistica necessarie ai partecipanti del GR, al fine di permetterne la partecipazione volontaria al sistema;
- e) informare i partecipanti e le parti interessate alla certificazione sui loro diritti e doveri e mettere in atto procedure che assicurino l'assolvimento ai propri obblighi, facendo particolare riferimento all'obbligo da parte dei proprietari a rispettare i punti di cui al 2.2.1.2.1;
- f) rispondere alle richieste dell'OdC che verranno poste durante gli audit;
- g) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- h) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- i) redigere, aggiornare e conservare le domande di adesione individuale dei partecipanti, corredate dall'atto di impegno ai requisiti del sistema PEFC-Italia;
- j) aggiornare e conservare il registro dei partecipanti (nominativi, ubicazione ~~catastale~~ e superfici interessate) che aderiscono alla certificazione, ~~specificando i nominativi, l'ubicazione e le superfici interessate trasmettendolo periodicamente al PEFC-Italia e all'OdC dopo un mese dalla certificazione e dalla visita di sorveglianza/audit al PEFC-Italia;~~ . Ogni nuovo aderente all'interno del gruppo potrà essere incluso nella certificazione solo dopo l'audit di sorveglianza a GR da parte di OdC;
- k) conservare e trasmettere entro un mese dall'audit al PEFC-Italia il registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione, comunicando al PEFC Italia successivamente anche le esclusioni e le nuove entrate.
- l) consegnare ai partecipanti un attestato di "adesione alla certificazione di gruppo" nel quale sono indicati il numero ed i termini di validità del certificato regionale, le informazioni rilevanti sul GR che ha ottenuto il certificato e sull'OdC che lo ha rilasciato;
- m) informare i partecipanti nel caso in cui siano state riscontrate NC e collaborare alla definizione delle necessarie AC, organizzando gli eventuali audit supplementari e fornendo loro l'opportuno supporto;
- n) provvedere all'esclusione dei partecipanti che, al termine del periodo concordato, non abbiano rimediato alle NC, annullando conseguentemente la sottoliscenza di utilizzo del logo e fornirne comunicazione al PEFC-Italia e all'OdC;
- o) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate.
- p) organizzare incontri con le "parti interessate" con cadenza almeno annuale (per esempio agenzie governative, associazioni di cittadini, organizzazioni ambientaliste, ecc), per fornire dare dettagliate informazioni sulla certificazione PEFC e per raccoglierne altre relative alla gestione forestale, che GR dovrà adeguatamente utilizzare, se pertinenti; La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC;
- q) rendere pubblica la sintesi dell'attività di audit (scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale.

#### 2.2.1.2.1 Doveri dei partecipanti alla certificazione di gruppo

I partecipanti alla certificazione di gruppo devono:

- a) ~~Disporre di avere~~ un piano di gestione forestale in corso di validità, adottato o in revisione in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1 ~~e di strumenti pianificatori assimilabili (piani di assestamento forestale, piani economici forestali, piani sommari di gestione forestale, piani di riordino forestale, piani degli interventi selvicolturali, piani dei miglioramenti selvicolturali, piani di taglio poliennali, piani integrati particolareggiati, schede boschive, ecc.) validi e definiti a livello locale;~~
- b) pagare la quota associativa di partecipazione al GR (per sostenere economicamente il GR e le spese di certificazione e del relativo mantenimento) quando richiesta;
- c) indicare, in forma scritta, al GR le aree forestali gestite e che intendono includere nella certificazione di gruppo; tutte le aree gestite all'interno del "gruppo" devono essere sottoposte a certificazione, nella loro interezza, se tali boschi sono unità produttive accorpate;
- d) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia;
- e) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- f) rendere disponibile al GR e all'OdC tutti i documenti e le registrazioni necessari per lo svolgimento degli audit;
- g) relazionare al GR sulle utilizzazioni e i trattamenti selvicolturali nelle aree certificate.
- h) confermare l'adesione a GR almeno ogni 5 anni;
- i) comunicare l'eventuale rinuncia alla certificazione ed il relativo ritiro dell'adesione a GR con un anticipo di almeno due mesi in modo da consentire al rappresentante di GR di assolvere alle obbligazioni nei confronti di OdC e del PEFC-Italia

### 2.2.1.3 Azienda

AZ deve:

- a) essere proprietario o gestore della superficie forestale interessata dalla certificazione;
- b) ~~disporre di avere~~ un piano di gestione forestale in corso di validità o di strumenti pianificatori assimilabili (piani di assestamento forestale, piani economici forestali, piani sommari di gestione forestale, piani di riordino forestale, piani degli interventi selvicolturali, piani dei miglioramenti selvicolturali, piani di taglio poliennali, piani integrati particolareggiati, schede boschive, ecc.) validi e definiti a livello locale, adottato o in revisione, in conformità a quanto indicato dall'indicatore 3.1.a di ITA 1001-1;
- c) dare il via alla procedura di certificazione dell'organizzazione, incaricando il proprio legale rappresentante di presentare la domanda di certificazione;
- d) sostenere il costo della certificazione e del relativo mantenimento;
- e) conformarsi ai requisiti imposti dallo schema di certificazione di PEFC-Italia ;
- f) dimostrare che le attività di gestione forestale siano svolte nel rispetto dei criteri fissati da PEFC-Italia sia da dipendenti propri che da fornitori (ditte) esterni;
- g) i boschi posseduti dal proprietario (o gestiti da un gestore) che devono essere sottoposti a certificazione, devono essere certificati nella loro interezza, se rappresentano tali boschi sono una-un'unità produttiva accorpata-;
- h) predisporre un Manuale GFS nel quale sono contenuti gli elementi pertinenti (vedasi punto § 3.2) atti a comprovare la GFS nelle aree oggetto di certificazione;
- i) collaborare agli audit condotti dall'OdC;
- j) custodire il certificato emesso dall'OdC;
- k) presentare domanda formale al PEFC-Italia per l'utilizzo del logo;
- l) aggiornare e conservare il registro delle particelle oggetto di certificazione (ubicazione catastale e superfici interessate), trasmettendolo ~~al PEFC-Italia e~~ all'OdC;
- m) registrare e trasmettere a PEFC-Italia e all'OdC gli eventuali reclami elevati dalle parti interessate;
- n) impegnarsi nel corretto uso del certificato e del logo PEFC-Italia;
- o) organizzare incontri con le "parti interessate" (per esempio agenzie governative, associazioni di cittadini, organizzazioni ambientaliste, ecc), per fornire dettagliate ~~dare~~ informazioni sulla certificazione PEFC e per raccoglierne altre relative alla gestione forestale, che dovrà adeguatamente utilizzare, se pertinenti;

La consultazione pubblica deve considerare le componenti ambientali (per es. foreste di valore conservativo speciale), sociali (per es. valori culturali e impatto sulla comunità) ed economiche

della gestione forestale nell'area oggetto di certificazione. La consultazione pubblica deve esplicitamente includere stakeholder ed esperti locali. Le informazioni raccolte durante tali momenti di consultazione pubblica (attraverso qualsiasi mezzo, sia esso scritto, che video che audio) devono essere conservate e mostrate come evidenza documentale durante gli audit da parte dell'OdC.

- p) rendere pubblica la sintesi delle attività di audit (redatto scritto dall'organismo di certificazione), che includa un riassunto degli accertamenti sulle conformità con lo standard di gestione forestale.

### 2.2.2 PEFC-Italia

PEFC-Italia è l'associazione che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC. La sua composizione, i suoi compiti ed il suo funzionamento rispettano quanto definito nel proprio Statuto.

Oltre a quanto previsto dallo Statuto, il PEFC-Italia:

- a) predispone lo sviluppo, l'adozione nonché la modifica delle regole relative al controllo della certificazione di GFS;
- b) predispone lo sviluppo, l'adozione nonché la modifica delle regole relative al controllo della certificazione della CoC dei prodotti legnosi;
- c) stipula con le AR, con i GR e con i proprietari, i contratti per l'utilizzo del logo PEFC.

Il PEFC Italia opera attraverso la Segreteria. La Segreteria ha il compito di coordinare l'attività dell'associazione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni dei suoi organi.

La Segreteria è diretta dal Segretario Generale del PEFC-Italia.

In particolare essa:

- a) procede alla revisione della documentazione secondo le indicazioni del PEFC-Italia,
- b) comunica ai richiedenti l'elenco degli OdC accreditati SINCERT e l'elenco degli OdC che hanno presentato domanda di accreditamento al SINCERT,
- c) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro dei soggetti certificati
- d) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione regionale o di gruppo,
- e) cura la conservazione e l'aggiornamento del registro degli utilizzatori del logo PEFC, comunicando i dati al PEFC,
- f) offre supporto informativo a tutti i richiedenti (Aziende, AR, GR, OdC, ecc),
- g) rappresenta l'unico soggetto delegato a fornire l'interpretazione autentica dello schema PEFC Italia, relativamente a questioni inerenti lo schema e non agli audit di parte terza

### 2.2.3 Organismi di certificazione (OdC) e di accreditamento (OA)

La certificazione è effettuata da OdC, indipendenti e di terza parte, accreditati da parte di un OeA nazionale, membro dell'IAF - International Accreditation Forum - (ad es. il SINCERT ACCREDIA in Italia) per la certificazione di GFS e della CoC dei prodotti legnosi, che siano successivamente stati notificati dal PEFC Italia. Sulle modalità operative vedasi ITA 1003.

## 3 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE

Lo schema prevede i tre seguenti livelli di applicazione:

- a) certificazione individuale;
- b) certificazione di gruppo;
- c) certificazione regionale.

Candidato alla certificazione regionale è l'AR, alla certificazione di gruppo il GR e alla certificazione individuale l'AZ.

Il sistema gestionale delle proprietà forestali dovrebbe prendere spunto dalla logica e dai principi propri dei sistemi di gestione adottati in documenti emessi dagli organismi di normazione (es. ISO 14001, ISO 9001, ...), conformandosi ai punti di maggiore affinità con il PEFC (ad es. obiettivi, struttura organizzativa, controllo operativo).

Il costo dell'audit di certificazione è a carico del richiedente.

### 3.1 Documenti necessari per la certificazione di GFS

I documenti che il richiedente deve inoltrare all'OdC sono:

- a) la domanda di certificazione che viene regolarmente compilata e firmata dal richiedente e spedita all'OdC contenente informazioni generali sul richiedente, ovvero: denominazione, ragione sociale, livello di certificazione scelto, indirizzo, persona incaricata di tenere i contatti con l'OdC e il nome del consulente,
- b) nel caso del legale rappresentante, il documento che autorizza il richiedente a presentare la domanda all'OdC,
- c) il Manuale GFS nel quale vi sia evidenza del quadro di insieme della GFS anche tramite il richiamo di altri documenti quali: procedure gestionali, istruzioni operative e moduli di registrazione delle attività svolte,
- d) nel caso di richiedenti di certificazione regionale o certificazione di gruppo, il registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione
- e) eventuali marchi – individuali e collettivi – utilizzati dal richiedente per la commercializzazione dei prodotti provenienti da boschi oggetto di certificazione GFS,
- f) quanto altro richiesto dall'OdC per la definizione dello schema di campionamento durante l'audit di certificazione.

### 3.2. Descrizione della Documentazione di GFS

La documentazione di GFS può essere costituita da un singolo Manuale di GFS o dall'insieme di un Manuale e di una serie di procedure collegate. Il Manuale GFS è il documento che, in forma sintetica, descrive tutte le attività associate ai relativi documenti di supporto finalizzate all'ottenimento della certificazione della GFS. Scopo del Manuale di GFS è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della GFS ~~Scopo del Manuale di GFS è quello di spiegare le scelte gestionali dei proprietari a fronte di situazioni particolari e anche quello di facilitare l'inquadramento della GFS durante la fase dell'esame documentale da parte dell'OdC (vedasi punto ITA 10033.4.1).~~

La documentazione di GFS - adattata alle esigenze del richiedente e della sua organizzazione di riferimento - deve fornire le seguenti indicazioni:

- Generalità:
  - motivazioni e obiettivi del documento,
  - descrizione del richiedente (struttura organizzativa) e dei proprietari (anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali); informazioni circa i diversi strumenti di pianificazione forestale esistenti, eventuali certificati UNI EN ISO 14001, eventuali registrazioni EMAS (Reg. (CE) 761/2001), inventari forestali, tipologie forestali, altre informazioni pertinenti,
  - scopo e campo di applicazione (livello di applicazione),
  - eventuali definizioni ed abbreviazioni;
- politica di GFS;
- registro della legislazione applicabile (anche lista per le disposizioni cogenti applicabili nella Regione/Provincia Autonoma di appartenenza);
- modalità di coinvolgimento dei proprietari forestali (esplicitazione di eventuali deleghe al richiedente per la certificazione, anche nel caso di certificazione individuale richiesta da AZ che gestisce - su apposite deleghe - proprietà individuali);
- implementazione – con segnalazione delle fonti d'informazione che hanno generato il dato - dei requisiti richiesti:
  - per la certificazione individuale (AZ) e di Gruppo (GR) da ITA 1001-1,
  - per la certificazione regionale (AR) da ITA 1001-1 e ITA 1001-2; la certificazione regionale prevede l'applicazione dei requisiti sia a livello regionale (ITA 1001-2) che individuale/di gruppo (ITA 1001-1); le singole AZ facenti parti del AR devono conseguentemente applicare sia ITA 1001-1 che ITA 1001-2;
- Programma di Miglioramento di GFS relativo a quegli indicatori per i quali è previsto l'ambito di miglioramento in ITA 1001-1 e/o ITA 1001-2; il Programma di Miglioramento di GFS deve garantire il miglioramento di uno o più indicatori che sono migliorabili; il Programma di Miglioramento deve indicare almeno: il numero dell'indicatore, l'obiettivo ultimo relativo ai 5 anni di validità della certificazione; gli obiettivi intermedi; le azioni previste per raggiungere

l'obiettivo finale; i tempi previsti (anche intermedi); le risorse umane e finanziarie allocate (o che si prevedono di impiegare); il responsabile del raggiungimento dell'obiettivo ultimo;

- gestione delle NC e delle AC;
- gestione dei reclami (con relativo registro), ricorsi e controversie;
- gestione dell'autocontrollo realizzato attraverso le attività di monitoraggio, verifiche ispettive interne e riesame delle attività interessate dalla GFS
- descrizione sistema documentale (gestione documenti, registrazioni e comunicazione all'interno e verso l'esterno dell'organizzazione);
- [eventuale gestione della rintracciabilità dei prodotti del bosco di cui al capitolo 2.1 del presente documento.](#)

## 4 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE

### 4.1 Uso del certificato

Nel caso della certificazione regionale, AR - ricevuto il certificato -:

- a) rilascia, su richiesta dell'interessato, un "attestato di adesione alla certificazione regionale" ai proprietari, inserendoli nel registro dei proprietari che aderiscono alla certificazione regionale;
- b) inoltra tali documenti a PEFC-Italia.

L'attestato di adesione contiene la dichiarazione seguente: "*[informazioni sul proprietario] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia, approvato dal PEFC Council in data \_\_\_\_\_ . La proprietà forestale fa parte della regione [nome della regione] che è stata certificata da [nome dell'OdC] con certificato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia.*"

L'attestato di adesione vale a partire dalla data della firma dell'atto di impegno volontario e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

Nel caso della certificazione di gruppo, GR - ricevuto il certificato -:

- a) rilascia un "attestato di adesione alla certificazione di gruppo" agli associati, inserendoli in un apposito registro degli associati che aderiscono alla certificazione di gruppo;
- b) inoltra tali documenti a PEFC-Italia.

L'attestato di adesione contiene la dichiarazione seguente: "*[informazioni sul proprietario] gestisce le foreste in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia, approvato dal PEFC Council in data \_\_\_\_\_ . La proprietà forestale fa parte del gruppo [nome del gruppo] che è stato certificato da [nome dell'OdC] con certificato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema di certificazione del PEFC-Italia.*"

L'attestato di adesione vale a partire dalla data della firma dell'atto di impegno volontario e decade alla conclusione del periodo di validità del certificato.

### 4.2 Uso del logo PEFC

Il logo PEFC può essere utilizzato dal richiedente (in possesso del certificato) in maniera combinata ~~con il logo dell'OdC e con eventuali~~ marchi individuali o collettivi. Per dettagli vedasi ITA 1003.

### 4.3 Rinuncia alla certificazione

Nel caso della certificazione regionale, la rinuncia di AR alla certificazione PEFC, porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub-licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione di gruppo, la rinuncia del GR alla certificazione PEFC, porta alla revoca del certificato e al ritiro della sub\_licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

Nel caso della certificazione individuale, la rinuncia alla certificazione PEFC, comporta la revoca del certificato e al ritiro della sub\_licenza per l'uso ulteriore del logo PEFC.

La rinuncia di singoli aderenti all'AR o al GR è gestita direttamente dall'AR o dal GR; gli aderenti che rinunciano saranno cancellati dal registro degli aderenti alle AR o al GR.

Il richiedente rinunciataro o gli eventuali associati (nel caso di AR e GR) rinunciataro comunicano la loro decisione per iscritto a PEFC-Italia e all'OdC.

## **5 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI per GFS e per COC**

### **5.1 Gestione ricorsi contro l'OdC**

Ogni ricorso dovrà essere gestito seguendo le procedure stabilite dagli OdC stessi, procedure che dovranno essere accettate dal richiedente all'atto dell'incarico all'OdC stesso.

PEFC-Italia mantiene registrazione dei ricorsi e dei contenziosi presentati dai propri aderenti e dai richiedenti certificati.

Per quanto concerne gli appelli avverso la decisione di PEFC-Italia sul ricorso, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale il quale è composto da tre arbitri di cui:

- a) un rappresentante nominato da PEFC-Italia;
- b) un rappresentante nominato dall'appellante;
- c) una terza parte indipendente con funzioni di Presidente del Collegio nominata da entrambe le parti, o in caso di mancato accordo, scelta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Per quanto non disposto dal presente paragrafo, si deve fare riferimento al Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Eventuali ricorsi e contenziosi contro l'OdC vengono gestiti secondo le procedure previste dal medesimo.

### **5.2 Gestione reclami**

PEFC-Italia mantiene registrazione di tutti i reclami:

- a) tra proprietari;
- b) tra AR/GR e propri membri nel caso di certificazione regionale e certificazione di gruppo;
- c) tra richiedente e parti terze esterne non indicate al punto 2.2.

Il reclamo deve essere inviato per iscritto con raccomandata provvista di ricevuta di ritorno e firmato dal reclamante; l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia a PEFC-Italia, quando il reclamo abbia conseguenze rilevanti civili o penali.

Per quanto concerne tali reclami, PEFC-Italia fa esaminare e decidere la controversia ad un Collegio Arbitrale (vedi 5.1), se questi non sono risolti già a livello di AZ, GR o di AR e non sono relativi al processo di certificazione.

Per quanto non sia espressamente disposto dal presente paragrafo, le parti coinvolte devono fare riferimento al Titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Qualora il reclamo riguardi aspetti relativi a quanto previsto dalle norme PEFC-Italia, l'interessato dal reclamo provvede ad inoltrarne copia anche all'OdC, il quale – riscontrato positivamente – intraprende un a audit supplementare;

Qualora i proprietari, l'AR o il GR sporgano reclamo nei confronti dell'OdC, quest'ultimo è chiamato a notificarlo a PEFC-Italia e all'OdC.